# Allegato n. 1 - REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

(Adottato ai sensi del DPR 24/06/98, n°249 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal DPR 235/2007 e dal Consiglio di istituto con Delibera del ......)

Disposizioni generali pag.	1
Sanzioni Disciplinaripag.	2
Commissione di garanzia - Impugnazioni pag.	4
L'Organo di Garanzia Regionalepag.	4

### DISPOSIZIONI GENERALI

Premesso che ogni intervento disciplinare deve avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni, nel caso in cui questi vengono meno alla buona educazione al senso civile ed ai doveri di cui all'art. 3 dello Statuto e agli articoli di comportamento del presente regolamento, potranno essere loro comminate sanzioni secondo i criteri indicati dal comma 2 al comma 11 dell'art. 4 dello Statuto stesso. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violenza, la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardino il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'Allievo e le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso.

Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa.

Ogni componente partecipa alla responsabilità secondo il proprio ruolo organico o secondo la propria funzione.

Il mantenimento della disciplina ha luogo secondo il fine di conservare costantemente un ambiente sociale consono e favorevole all'azione educativa.

Ai fini del mantenimento della disciplina l' art. 3 del citato D.P.R. n 249/98 individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme che si possono così elencati per ordine crescente di gravità.

- occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della normale vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose;
- occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli
  orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
- protrarsi nel tempo delle infrazioni di cui alle lettere a e b;
- mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento dei suoi compiti;
- offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni;
- offese al decoro all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico;
- danneggiamenti all'ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o alla altrui proprietà;
- offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi;
- atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone;
- violenze personali.

## Costituiscono attenuante:

- la involontarietà;
- la situazione di handicap psichico;
- l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- la provocazione ricevuta.

# Costituiscono aggravante:

- la recidiva;
- l'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni;
- il carattere di gruppo.

# SANZIONI DISCIPLINARI

Per le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari l'istituzione scolastica si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), ed alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore di classe; le tipologie sono quelle sotto elencate:

- a) **Avvertimento scritto:** (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sul registro elettronico o sul libretto personale dello studente
- b) **Ammonizione scritta:** irrogata in maniera formale all'alunno e comunicata alla famiglia; consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri.
- c) Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
- d) **Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:** è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- f) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale).

L'azione disciplinare si esplicherà tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nella sequente tabella:

NATURA DELLE MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	ORGANO SCOLASTICO CUI SI RICORRE
<ul> <li>Un ritardo entro 10 minuti, ogni qualvolta si debba entrare e rientrare in classe.</li> <li>Mancato assolvimento dei doveri scolastici (non eseguire i compiti, non rispettare le consegne, non portare il materiale occorrente).</li> <li>Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico.</li> <li>Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni (atteggiamenti, offese, modi ed espressioni volgari).</li> </ul>	Ammonizione orale senza segnalazione sul registro di classe.	Docente	Non impugnabile
<ul> <li>Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.</li> <li>Disturbo e interruzione della lezione in quanto pubblico servizio.</li> <li>Mancato assolvimento dei doveri scolastici (non eseguire i compiti, non rispettare le consegne, non portare il materiale occorrente).</li> <li>Mancata giustificazione della assenza.</li> <li>Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature.</li> </ul>	Ammonizione scritta sul libretto personale non verbalizzata sul registro di classe.	Docente	Non impugnabile
<ul> <li>Reiterarsi dei casi di cui sopra.</li> <li>Uso improprio del cellulare.</li> </ul>	Ammonizione scritta sul registro di classe.	Docente, Dirigente Scolastico o Staff dirigenziale.	Non impugnabile

Terzo ritardo oltre i 10 minuti dall'inizio di ogni lezione, reiterarsi dei casi di cui sopra uso del cellulare.	Comunicazione telefonica alla famiglia.	Docente, Dirigente Scolastico o Staff dirigenziale.	Non impugnabile
<ul> <li>quinto ritardo oltre i 10 minuti dall'inizio di ogni lezione.</li> <li>Particolare gravità delle situazioni di cui sopra.</li> <li>Uso del improprio del cellulare reiterato (seconda volta).</li> </ul>	Comunicazione scritta con convocazione dei genitori tramite lettera su segnalazione dell'insegnante.	Docente coordinatore di classe, Dirigente o Staff dirigenziale.	Non impugnabile
Danno colposo alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature.	Convocazione dei genitori su segnalazione dell'insegnante ed eventuale rifusione e riparazione del danno.	Dirigente Scolastico o Staff dirigenziale.	Non impugnabile
<ul> <li>Ritardi reiterati (ottavo ritardo).</li> <li>Manifestazioni gravi di aggressività fisica e/o verbale verso i compagni o al personale della scuola.</li> <li>Comportamento scorretto, ineducato, lesivo della dignità altrui sia all'interno della scuola o durante il trasporto scolastico.</li> <li>Danno volontario alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature.</li> <li>Uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy.</li> </ul>	Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale sospensione, senza obbligo di frequenza, fino a 5 giorni, data dal Consiglio di Classe nel caso si tratti di eventi di particolare gravità.  In alternativa attività sociali svolte a scuola.	Il Consiglio di Classe disciplinare convocato entro 6 giorni dal Dirigente o dalla maggioranza dei suoi componenti.	Organo di garanzia
<ul> <li>Grave offesa e oltraggio al personale dell'Istituto.</li> <li>Gravi e reiterati comportamenti violenti e/o lesivi della dignità dei compagni, fatti di grave entità che turbino il regolare andamento della scuola.</li> <li>Uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy.</li> </ul>	Sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, fino a 15 giorni. In alternativa attività sociali in istituzioni educative.	Il Consiglio di Classe disciplinare convocato entro 2 giorni dal Dirigente o dalla maggioranza dei suoi componenti.	Organo di garanzia

## COMMISSIONE DI GARANZIA - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno all' istituito e disciplinato dai regolamenti dell' istituzione scolastica.

L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti

Il ricorso all'organo di garanzia va inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

Fanno parte della commissione:

- Il Dirigente Scolastico che presiede
- un docente (individuato dal Collegio tra i componenti del Consiglio d'Istituto)
- un alunno (individuato tra la componente studentesca del Consiglio d'Istituto)
- il Presidente del Consiglio d'Istituto

La commissione dura in carica un anno. Gli stessi membri possono essere rieletti al massimo per tre anni. Allo scadere del C.d.I. tutti i membri dell'Organo decadranno con esso.

In caso di parità nelle decisioni assunte a maggioranza, prevale il voto del Presidente.

Non è consentita l'astensione.

La seduta dell'O. di G. è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti

In caso di incompatibilità tra la Persona del Ricorrente e quella di un Membro, il supplente verrà scelto secondo la graduatoria della "elezione".

### L'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.